COMUNE DI SASSUOLO U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0049164/2026 del 03/11/2026
Firmatario: GIUSEPPINA MAZZARELLA
Documento Principale

Città di Sassuolo

Prot. come da segnatura

Avviso pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto per interventi in conto capitale a sostegno delle imprese insediate nel territorio dell'Hub Urbano del Comune di Sassuolo.

VISTA la legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante "Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche";

VISTO il decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, recante "Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160";

VISTO l'articolo 6 del medesimo decreto legislativo, che individua, al comma 1, i principali contenuti dei bandi adottati dalle amministrazioni responsabili per l'attivazione degli incentivi e che stabilisce, al comma 2, che tali bandi sono redatti in conformità al bando-tipo definito con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, fatta salva la possibilità di derogare a disposizioni del medesimo bando-tipo non compatibili con le caratteristiche e le finalità dell'incentivo;

VISTO il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 18 giugno 2026 , pubblicato nella gazzetta ufficiale n.164 , che definisce, in attuazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, il bando-tipo cui le amministrazioni responsabili sono tenute a conformarsi per la redazione dei bandi di propria competenza;

VISTO , altresì, il comma 3 del sopraccitato articolo 6, che, al fine di agevolare l'attività di predisposizione dei bandi, prevede la possibilità per le amministrazioni responsabili di usufruire di un apposito servizio di elaborazione dei bandi nell'ambito del sistema Incentivi Italia di cui all'articolo 3 del medesimo Codice degli incentivi;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" e, in particolare, l'articolo 52, relativo al Registro nazionale degli aiuti di Stato;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" e, in particolare, l'articolo 18-ter, che istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la piattaforma telematica denominata "Incentivi.gov.it";

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni";

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 30 settembre 2021, recante i criteri per lo sviluppo e il funzionamento della piattaforma telematica Incentivi.gov.it, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 3 gennaio 2022;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

VISTO il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300";

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

VISTO l'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, in materia di rating di legalità;

VISTA la legge 5 novembre 2021, n. 162 recante "Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo";

VISTO l'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, introdotto dall'articolo 4 della citata legge 5 novembre 2021, n. 162, nonché l'articolo 5, comma 3, della medesima legge, recanti disposizioni relative alla certificazione della parità di genere;

VISTO l'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che, al comma 101, prescrive l'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, a carico delle imprese con sede legale in Italia e delle imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese, e al comma 111, dispone la non applicazione della predetta disciplina alle imprese di cui all'articolo 2135 del codice civile;

VISTO l'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e l'articolo 5, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, relativo al Codice Unico di Progetto (CUP);

VISTO il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155";

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale";

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

VISTO il Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

DECRETA

Articolo 1

(Finalità, ambito di applicazione e base giuridica)

1. Il presente avviso, in attuazione di quanto previsto dalla Legge Regionale 03 ottobre 2023 , n. 12 "SVILUPPO DELL'ECONOMIA URBANA E QUALIFICAZIONE E INNOVAZIONE DELLA RETE COMMERCIALE E DEI SERVIZI. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 10 DICEMBRE 1997, N. 41 E MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 5 LUGLIO 1999, N. 14" e dalla DGR n. 135 del 02/02/2026 "BANDO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI AI COMUNI PER IL BIENNIO 2026-2027 PER L'ATTIVAZIONE E LO SVILUPPO DEGLI HUB URBANI E DI PROSSIMITÀ RICONOSCIUTI, AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 1, LETT. B), C) E D) DELLA LEGGE REGIONALE 3 OTTOBRE 2023, N. 12", disciplina le condizioni e le procedure per sostenere la qualificazione strutturale di micro e piccole imprese localizzate nell'area dell'Hub Urbano del Comune di Sassuolo, attraverso l'incentivazione di investimenti per la loro qualificazione e innovazione.

2. L'incentivo disciplinato dal presente provvedimento opera nel quadro del Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente avviso, sono adottate le seguenti definizioni:

A. *"beneficiario o soggetto beneficiario":* il soggetto che accede all'incentivo, secondo le modalità definite dal bando;
B. *"Codice degli incentivi":* il decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, recante "Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160";
C. *"contributo a fondo perduto in conto capitale":* contributo a fondo perduto destinato all'incremento dei mezzi patrimoniali dell'impresa o alla loro ristrutturazione;
D. *"Codice Unico di Progetto o CUP":* il codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
E. *"firma digitale":* particolare tipo di firma elettronica qualificata, come definita dall'articolo 1 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al d.lgs. n. 82 del 2005;
F. *"aiuti de minimis":* gli aiuti de minimis come definiti dall'articolo 2 del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio del 13 luglio 2015;
G. *"Incentivi.gov.it":* la piattaforma telematica di cui all'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
H. "*Nuove imprese o imprese di nuova costituzione*": imprese non ancora costituite al momento della presentazione della domanda di contributo, che dovranno essere costituite entro 30 giorni dall'assegnazione del contributo. Sono considerate nuove imprese/imprese di nuova costituzione anche le imprese costituite entro un massimo di 18 mesi precedenti alla data di pubblicazione del presente avviso;

I. *“Micro Impresa”:* ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 - allegato I, è l'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori ai 2 milioni di euro;
J. *“Piccola Impresa”:* ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 - allegato I, è l'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori ai 10 milioni di euro;
K. “*Impresa femminile”:* si ha una rilevanza della componente femminile nei seguenti casi:
 - le imprese individuali in cui il titolare è una donna;
 - le società di persone o le società cooperative in cui la maggioranza dei soci è costituita da donne o la maggioranza delle quote di capitale è detenuta da donne;
 - le società di capitali in cui la maggioranza dei componenti dell’organo di amministrazione è costituita da donne o la maggioranza delle quote di capitale è detenuta da donne;
L. “*Impresa giovanile”:* si ha una rilevanza della componente giovanile nei seguenti casi:
 - le imprese individuali con titolare di età non superiore a 35 anni;
 - le società di persone o le società cooperative in cui almeno il 51% dei soci è costituito da persone fisiche di età non superiore a 35 anni o almeno il 51% delle quote di capitale è detenuto da persone fisiche di età non superiore a 35 anni;
 - le società di capitali in cui almeno il 51% dei componenti dell’organo di amministrazione è costituito da persone fisiche di età non superiore a 35 anni o almeno il 51% delle quote di capitale è detenuto da persone fisiche di età non superiore a 35 anni;
M. *“programma di investimento”:* il piano riferito agli investimenti e alle spese incluso nella domanda di accesso all’agevolazione;
N. *“proponente o soggetto proponente”:* il soggetto che presenta domanda di accesso alle agevolazioni, secondo le modalità definite dal bando;
O. *“Regolamento generale de minimis”:* il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 23 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie L del 15 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
P. “*Registro nazionale degli aiuti di Stato o RNA”:* il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni, il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115;
Q. *“Sistema Incentivi Italia”:* il catalogo di servizi resi disponibili dal RNA e dalla piattaforma «Incentivi.gov.it» ai sensi dell’articolo 3 del Codice degli incentivi;
R. *“Hub Urbano di Sassuolo”:* ai sensi della L.R. n. 12/2023, l’hub urbano è l’area posta al centro della città caratterizzata da una pluralità di funzioni e soggetti rispetto ai quali le attività commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi svolgono un ruolo centrale per accrescerne l’attrattività, rigenerare il tessuto urbano e garantire una integrazione e valorizzazione di tutte le risorse presenti nel territorio. Le vie incluse nell’area dell’Hub Urbano di Sassuolo sono: Viale Monzambano, Via Ferrero, Via Pia, Via Peschiera (fino ang. Viale Monzambano), Viale Cialdini, Piazza Libertà, Via Goito, Viale San Giorgio, Viale Crispi, Via Papa Giovanni XXIII, Via Menotti, Via Cavedoni, Piazzale Teggia, Via XXIII Aprile, Via Farosi, Vicolo Mole, Vicolo Paltrinieri, Piazza Martiri Partigiani, Via Rocca, Piazzale della Rosa, Piazzale Avanzini, Via Battisti, Via Mazzini (fino ang. Piazza Risorgimento), Piazza Garibaldi, Vicolo Carandine, Piazzale Roverella, Via

Racchetta, Vicolo Conce, Via Clelia, Via del Pretorio, Via Aravecchia, Via Caula, Via Lea, Piazzale Gazzadi, Via Fenuzzi, Viale della Pace (fino ang. Via Marini), Viale XX Settembre, Via F. Cavallotti (fino ang. Via Alessandrini), Via Gobetti, Viale Sant'Anna, Viale Roma, Traversa Barozzi, Viale Caduti, Viale Marini, Piazzale Porrino, Piazza Fabbrica Rubbiani, Viale Gramsci (fino ang. Viale Agnini), Piazza D'Acquisto, Viale De Amicis, Piazza Risorgimento.

Articolo 3

(Risorse disponibili)

1. All'attuazione del presente intervento sono destinate risorse complessivamente pari a euro 314.000 di cui 216.660,00 euro a valere sulle risorse messe a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna con DGR 135 del 02/02/2026, 97.340,00 euro a valere sul bilancio del Comune di Sassuolo.

2. In caso di mancato esaurimento delle risorse a disposizione, il presente avviso potrà essere riaperto per consentire la concessione di ulteriori agevolazioni.

Articolo 4

(Gestione delle attività)

1. L'Ufficio di riferimento in relazione al presente intervento è il Servizio di Promozione del Territorio, Politiche Giovanili ed Eventi Culturali del Comune di Sassuolo.

2. Ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento è la Dirigente del Settore I "Servizi per la Persona" - Dott.ssa Giuseppina Mazzarella a cui sono attribuiti i compiti disciplinati dall'articolo 6 della medesima legge.

Articolo 5

(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente provvedimento le micro imprese e le imprese di piccola dimensione, in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

2. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, le imprese di cui al comma 1 devono:

a) essere regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese presso la CCIAA competente e risultare, in ogni caso, attive (ad eccezione delle imprese di nuova costituzione) alla data di conclusione del procedimento;
b) avere sede legale e/o unità locali insediate all'interno dell'area dell'hub urbano del Comune di Sassuolo (rif. Allegato 1 del presente avviso);
c) svolgere un'attività economica appartenente alle seguenti classificazioni ISTAT ATECO 2025:
 - 47 – Commercio al dettaglio,
 - 55 – Servizi di alloggio,
 - 56 – Attività di servizi di ristorazione,
 - 58 - Attività editoriali,

- 59 - Attività di produzione, post-produzione e distribuzione cinematografica, di video e programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore,
- 60 - Attività di programmazione, trasmissione, agenzie di stampa e altre attività di distribuzione di contenuti,
- 62 - Attività di programmazione, consulenza informatica e attività connesse,
- 68 – Attività immobiliari,
- 69 - Attività legali e di contabilità,
- 70 - Attività di sedi centrali e consulenza gestionale,
- 71 - Attività di architettura e ingegneria, collaudi e analisi tecniche,
- 72 - Ricerca scientifica e sviluppo,
- 73 - Attività di pubblicità, ricerche di mercato e pubbliche relazioni,
- 74 - Altre attività professionali, scientifiche e tecniche,
- 75 - Servizi veterinari,
- 78 - Attività di ricerca, selezione, fornitura di risorse umane,
- 79 – Attività di agenzie di viaggio, tour operator e altri servizi di prenotazione e attività connesse,
- 80 - Attività di investigazione e vigilanza,
- 82 - Attività amministrative, di supporto per le funzioni di ufficio e altri servizi di supporto alle imprese,
- 90 - Attività di creazione artistica e rappresentazioni artistiche,
- 94 - Attività delle organizzazioni associative,
- 95 - Riparazione e manutenzione di computer, beni per uso personale e per la casa, autoveicoli e motocicli,
- 96 – Attività di servizi alla persona;

d) non essere sottoposti a procedura concorsuale con finalità liquidatorie e a qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo il Codice della crisi d'impresa di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
e) rientrare nei parametri dimensionali di microimpresa o piccola impresa, secondo la classificazione ai sensi dell'allegato 1 del Reg. UE n. 651/2014, riportati all'art. 2 - *Definizioni* del presente avviso;
f) non aver beneficiato di un importo complessivo di aiuti de minimis che determini il superamento dei massimali previsti dalla disciplina europea di riferimento. Se previsto, qualora il predetto superamento possa configurarsi con il riconoscimento delle agevolazioni richieste ai sensi del presente provvedimento, le agevolazioni sono riconosciute in misura parziale nel rispetto del massimale concedibile;
g) aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dall'amministrazione responsabile;
h) aver aderito all'accordo di partenariato per la costituzione dell'Hub Urbano del Comune di Sassuolo, entro il termine di presentazione della domanda di contributo relativa al presente avviso al Comune di Sassuolo;

3. Ai sensi dell'articolo 9 del Codice degli incentivi, sono, in ogni caso, esclusi dalle agevolazioni di cui al presente provvedimento, i soggetti:

a) nei cui confronti sia verificata l'esistenza di una causa di decadenza, di sospensione o di divieto prevista dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice;
b) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

c) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda;
d) che non risultino in regola con le disposizioni vigenti in materia di contributi previdenziali e assistenziali, la cui violazione costituisce causa ostativa al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
e) rispetto alle quali sia stata accertata la decadenza per aver effettuato una operazione di delocalizzazione o di cessazione dell'attività, ai sensi dell'articolo 16, commi 1, lettera b), 3 e 5 del Codice degli incentivi, qualora, alla data di presentazione della domanda, non sia decorso il periodo di esclusione ivi previsto;
f) rispetto ai quali sia stata disposta la revoca di benefici per dichiarazione mendace, qualora non sia decorso il periodo di due anni decorrenti dall'adozione da parte dell'amministrazione dell'atto di decadenza, ai sensi dell'articolo 76, comma 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
g) che non abbiano adempiuto all'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

4. Sono soggetti beneficiari anche le imprese di nuovo insediamento e/o di nuova costituzione a condizione di avviare l'attività nell'ambito dell'hub urbano del Comune di Sassuolo, fermo restando il possesso dei requisiti e condizioni previsti dal comma 1 e dal comma 2 del presente articolo, purché, prima dell'erogazione del contributo da parte del Comune, facciano pervenire la documentazione necessaria a comprovare l'avvenuta costituzione dell'impresa nei termini fissati dall'art. 2 e il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alle agevolazioni. Nel caso in cui i predetti soggetti non dimostrino l'avvenuta costituzione nei termini sopra indicati, la domanda di agevolazione è considerata decaduta.

5. Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo deve essere dimostrato alla data di presentazione della domanda di agevolazione nel caso di imprese già costituite alla predetta data, ovvero nel caso in cui la domanda sia presentata da persone fisiche, nei termini previsti dal comma 4.

6. Ai fini di cui al comma 5 i soggetti proponenti rendono, in sede di domanda, specifiche dichiarazioni ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in merito al possesso dei requisiti e allegano la documentazione richiesta, per le verifiche previste dall'articolo 9 e dall'articolo 13.

Articolo 6

(Operazioni agevolabili)

1. Sono ammissibili ai contributi di cui al presente provvedimento, le iniziative che prevedono programmi di investimento.

2. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, le iniziative di cui al comma 1 devono:

a) essere realizzate presso un'unità locale ubicata nel territorio dell'Hub Urbano del Comune di Sassuolo;
b) prevedere spese ammissibili di importo non inferiore complessivamente a € 517,00;
c) essere documentate da fatture o titoli di acquisto equivalenti datati successivamente alla data di pubblicazione del presente Avviso, ed entro 6 mesi dalla data di concessione delle agevolazioni;

3. Non sono, comunque, ammissibili alle agevolazioni le imprese:
- che operano nei settori esclusi di cui all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2831 (de minimis);
- appartenenti alla Grande Distribuzione Organizzata (GDO);
- che effettuino investimenti riconducibili alla diffusione della ludopatia.

Articolo 7

(Spese ammissibili)

1. Le spese relative all'iniziativa agevolata devono soddisfare le seguenti condizioni generali di ammissibilità. In particolare, ai fini dell'ammissibilità, le spese devono:

a) essere pertinenti e imputabili all'iniziativa ammessa alle agevolazioni;
b) essere riconducibili ad una delle tipologie di spesa ammissibili ai sensi del presente articolo;
c) essere state effettivamente sostenute e pagate dal soggetto beneficiario successivamente alla data di pubblicazione del presente avviso da parte del Comune di Sassuolo ed entro e non oltre 6 mesi dalla comunicazione di concessione del contributo, tenuto conto di eventuali proroghe autorizzate;
d) aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte dell'impresa, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento che riconducano inequivocabilmente la spesa all'operazione oggetto di agevolazione, ed essere comprovate da fatture o giustificate dalla diversa idonea documentazione conforme alle vigenti disposizioni civilistiche, contributive e fiscali, secondo quanto previsto dall'articolo 10;
e) essere tracciabili e verificabili attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione. La documentazione di spesa deve riportare il codice unico di progetto (CUP), che sarà comunicato dall'Amministrazione comunale in sede di concessione del contributo, e la seguente dicitura: "Agevolazioni Avviso Hub Urbano del Comune di Sassuolo - CUP……";
f) essere pagate mediante strumenti tracciabili (a titolo esemplificativo, tramite bonifici bancari o postali, Sepa/Ri.BA./SDD, carte di credito aziendali), utilizzando uno o più conti correnti ordinari intestati al soggetto beneficiario, dedicati, anche in via non esclusiva, alla realizzazione dell'iniziativa. I pagamenti devono essere accompagnati dall'evidenza della quietanza su conto corrente che evidenzi il trasferimento del denaro tra il soggetto beneficiario e i fornitori. I pagamenti in contanti non sono in alcun caso accettati;
g) essere contabilizzate conformemente alle previsioni di legge applicabili;

2. In sede di rendicontazione, le spese sono esposte al netto dell'IVA. Le spese riferite all'IVA e ad ogni altro tributo o onere fiscale, previdenziale ed assicurativo sono ammissibili solamente ove non siano in alcun modo recuperabili dai soggetti beneficiari.

3. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente intervento i costi sostenuti per investimenti inseribili nei registri dei bene ammortizzabili delle imprese (o equiparabili in caso di regime forfettario), dedicati alla qualificazione e innovazione delle imprese insediate e per l'insediamento di nuove imprese, con particolare attenzione all'imprenditoria giovanile ed a quella femminile. In particolare, sono ammissibili i costi relativi alle seguenti voci di spesa:

a) investimenti finalizzati all'apertura e/o ristrutturazione o ammodernamento dei locali (a titolo esemplificativo: adeguamento dei sistemi di riscaldamento o refrigerazione ecosostenibili, rifacimento cappottine e dehors con strutture retrattili, serigrafie personalizzate, posa pavimenti antiscivolo, controsoffitti isolanti, riduzione/rimozione di barriere architettoniche);
b) acquisto di attrezzature, impianti, elettrodomestici e arredi strettamente funzionali all'attività, all'adeguamento delle vetrine e insegne, preferibilmente in coerenza con gli obiettivi della transizione ecologica (a titolo esemplificativo: schermi interattivi per vetrine digitali, sensori di

rilevazione presenze, sistemi di sicurezza, sistemi mobili per favorire l'accesso e l'accoglienza per persone con disabilità);

c) investimenti per la digitalizzazione e innovazione dell'offerta commerciale, con riferimento esclusivamente all'acquisizione di software con licenze perpetue o pluriennali aventi vita utile pluriennale e assimilabili, quindi, a beni strumentali i cui costi vengono ammortizzati negli anni;

4. Non sono, in ogni caso, ammesse le spese:

a) inerenti a beni la cui installazione non è prevista presso l'unità produttiva interessata dal programma;
b) ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a € 517,00;
c) interessi passivi, acquisto di terreni e fabbricati, acquisto di beni usati, lavori in economia, materiali di consumo e minuterie, pagate in contanti o tramite compensazione di qualsiasi tipo tra cliente e fornitore o autofatturate;
d) gestione corrente, inclusi affitti e utenze.

Articolo 8

(Agevolazioni concedibili)

1. Le agevolazioni previste dal presente provvedimento sono concesse ed erogate ai sensi e nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2024, pubblicato sulla G.U.U.E. del 15 dicembre 2023, serie L.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 assumono la forma di contributo a fondo perduto in conto capitale.

3. Le agevolazioni sono concesse a copertura di una percentuale massima del 60 per cento delle spese ammissibili a contributo e, comunque, per un importo massimo di € 30.000,00 per ogni soggetto beneficiario. La Commissione giudicatrice, in sede di valutazione delle istanze, può stabilire l'assegnazione di un ammontare inferiore rispetto al contributo richiesto dal soggetto proponente.

4. Qualora l'importo dell'agevolazione richiesta ecceda l'importo massimo concedibile, l'agevolazione è ridotta al fine di garantire il rispetto dei limiti previsti. In ogni caso, l'ammontare complessivo delle agevolazioni è rideterminato a conclusione dell'iniziativa agevolata, effettuati i controlli previsti, sulla base delle spese effettivamente sostenute dal soggetto beneficiario.

5. Le agevolazioni sono cumulabili con altre agevolazioni, anche aventi le caratteristiche di aiuto di Stato, nei limiti della normativa di riferimento, purché non comportino un doppio finanziamento del medesimo costo.

Articolo 9

(Procedura di accesso)

1. Per accedere alle agevolazioni, i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 sono tenuti a presentare, secondo le modalità e i termini definiti dal comma 2, la seguente documentazione:

a) domanda di agevolazione, redatta secondo il modello allegato al presente provvedimento (Allegato “Modello di domanda”), recante, tra l’altro, oltre all’istanza di concessione, le seguenti informazioni e dichiarazioni, rese anche ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

 a.1) dati identificativi del soggetto proponente, del soggetto firmatario, del referente, del titolare effettivo;

 a.2) dichiarazioni in merito ai requisiti di ammissibilità e agli impegni del soggetto proponente rispetto ai dati esposti o agli obblighi previsti dal presente provvedimento;

 a.3) dichiarazioni in merito all’eventuale possesso degli elementi di premialità definiti dal presente provvedimento;

 a.4) dichiarazioni in relazione alle autorizzazioni alla realizzazione dell’investimento, ove necessarie;

 a.5) dichiarazioni e informazioni necessarie alla verifica di conformità dell’iniziativa rispetto ai divieti e alle limitazioni derivanti dalle disposizioni nazionali ed europee di riferimento;

b) piano dell’iniziativa, recante specifiche indicazioni sui contenuti del programma di investimento inclusi: indicazione dei contenuti generali; date previste di avvio e conclusione; attività cui è finalizzata l’iniziativa secondo le tipologie ammesse dal presente provvedimento; dati identificativi dell’unità produttiva interessata e localizzazione; elenco delle spese, redatto assicurando che tutti i dati e le informazioni ivi indicati coincidano con quelli riportati nei documenti presentati a corredo della domanda; importo totale del contributo richiesto e delle spese previste;
c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa in ottemperanza alle disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ed alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d’Italia;
d) dichiarazione di precedente adesione, o richiesta di adesione, all'Accordo di partenariato per la costituzione dell'Hub Urbano di Sassuolo.

2. Le domande di accesso alle agevolazioni, redatte in lingua italiana e complete della documentazione di cui al comma 1, sono presentate da parte del soggetto richiedente, o di un soggetto terzo incaricato dal soggetto richiedente, esclusivamente dall’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del soggetto proponente, o di un soggetto terzo incaricato, all’indirizzo di posta elettronica comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it fino alle ore 23:59 di lunedì 11 gennaio 2027.

3. Ciascuno dei soggetti ammissibili può presentare una sola domanda di agevolazione, fatta salva la possibilità di presentazione di una nuova domanda in caso di riapertura dell’Avviso e di precedente rigetto della prima istanza presentata.

4. Le agevolazioni sono riconosciute, sulla base dei criteri di cui ai successivi commi del presente articolo, esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all’articolo 3.

5. L’istruttoria è completata, per ciascuna domanda presentata, entro 60 giorni dalla data di presentazione, fatti salvi i casi di sospensione dei termini di cui al comma 11.

6. L’istruttoria è svolta ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera b), del Codice degli incentivi, attribuendo a ciascuna domanda un punteggio, sulla base dei seguenti criteri:

Insediamento in negozi sfitti - insediamento, a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso, all'interno di locali non occupati da almeno 30 giorni prima della data di uscita del presente avviso.	Min 5 - max 10 punti
Imprese di nuova costituzione - insediamento di imprese con le caratteristiche indicate nell'art. 2 del presente avviso.	5 punti
Imprese insediate in locali con vetrina al piano terra - con locali direttamente accessibili alla clientela.	Min 10 - max 15 punti
Impresa femminile - con riferimento alla definizione indicata nell'art. 2 del presente avviso.	5 punti
Impresa giovanile - con riferimento alla definizione indicata nell'art. 2 del presente avviso.	5 punti
Digitalizzazione e sostenibilità - investimenti capaci di favorire strategie di transizione digitale ed ecologica.	Min 1 - max 5 punti
Accessibilità e accoglienza - investimenti capaci di favorire l'accessibilità dei locali.	Min 1 - max 5 punti
Valorizzazione di URBANO - investimenti capaci di valorizzare l'Hub Urbano.	Min 10 - max 25 punti
Programma economico di investimento - coerenza del programma economico di investimento in relazione ai costi preventivati ed al contributo richiesto.	Min 10 - max 25 punti
TOTALE	**100 punti**

7. In relazione ai criteri di cui al comma 6, le iniziative devono conseguire, ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, il punteggio minimo di 60 punti.

8. Gli interessati hanno diritto alle agevolazioni sulla base della posizione assunta in un'apposita graduatoria, formata in ordine decrescente sulla base dei punteggi conseguiti applicando i criteri definiti dal presente articolo. In caso di parità di punteggio tra più domande, prevale l'iniziativa che è stata ricevuta per prima in ordine cronologico. La graduatoria è pubblicata nel sito www.comune.sassuolo.mo.it entro 7 giorni dalla data di completamento delle attività istruttorie.

9. L'attività istruttoria è articolata nelle seguenti fasi:

a) verifica della completezza della documentazione presentata e dei requisiti e delle condizioni formali di ammissibilità;

b) valutazione di merito della domanda sulla base degli elementi di cui al comma 6, 7 e 8.

10. Qualora, nel corso dello svolgimento dell'istruttoria, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal proponente ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il Comune di Sassuolo, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Codice degli incentivi, provvede a richiederli al medesimo proponente mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine per la loro presentazione. In tale circostanza, i termini

previsti per lo svolgimento delle attività istruttorie sono sospesi fino al ricevimento dei predetti chiarimenti o integrazioni. In caso di mancata risposta del proponente entro il termine stabilito, l'istruttoria è svolta sulla base della documentazione agli atti. Non sono, in ogni caso, sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono incerta l'identità del proponente o relative a documentazione essenziale al corretto svolgimento dell'attività istruttoria. È, altresì, causa di rigetto o inammissibilità della domanda la presentazione delle domande attraverso modalità difformi da quelle previste dal presente articolo.

11. La verifica dei requisiti formali è svolta ai sensi dell'articolo 13 del presente provvedimento. In ogni caso, ai fini della concessione delle agevolazioni, il Comune di Sassuolo svolge i controlli previsti dall'articolo 18, comma 3, del Codice degli incentivi nonché la verifica al Casellario giudiziale di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), del medesimo Codice. In particolare, svolge:

a) la verifica della regolarità contributiva del proponente, attraverso l'acquisizione d'ufficio del DURC. I proponenti che, sulla base delle norme vigenti, non hanno l'obbligo di iscrizione agli enti previdenziali INPS, INAIL e cassa edile sono esenti dalla verifica. A tal fine, i medesimi soggetti, rendono apposita dichiarazione circa l'esistenza della condizione di esenzione, ferma restando l'attestazione della regolarità contributiva;
b) la verifica dell'assenza di condanna per i legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), attraverso acquisizione del certificato del Casellario giudiziale. L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere le agevolazioni sotto condizione risolutiva, in caso di mancato rilascio del certificato decorso il termine di 20 giorni dalla richiesta al competente Ufficio del casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), del Codice degli incentivi.

12. Per le domande in relazione alle quali le verifiche istruttorie si concludono con esito positivo, e che risultino in posizione utile in graduatoria, il Comune di Sassuolo procede alla registrazione e ai controlli degli aiuti individuali nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato, anche affidando il servizio all'esterno, e, ove nulla osti, adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni. I provvedimenti cumulativi di concessione sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Sassuolo.

13. Per le domande in relazione alle quali le verifiche di cui al presente articolo si concludono negativamente, il Comune di Sassuolo procede alla trasmissione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 10

(Procedura di erogazione)

1. Le agevolazioni sono erogate dal Comune di Sassuolo, su richiesta del soggetto beneficiario, in un'unica soluzione, a seguito del completamento del programma di spesa e della presentazione della relativa rendicontazione.

2. Le richieste di erogazione, firmate digitalmente dal legale rappresentante del soggetto beneficiario e redatte secondo il modello reso disponibile nel sito internet dell'Amministrazione, sono presentate esclusivamente dall'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del soggetto proponente o di un soggetto terzo incaricato, all'indirizzo di posta elettronica certificata comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it.

3. L’erogazione è subordinata alla rendicontazione delle spese, che devono soddisfare le condizioni di ammissibilità previste dall’articolo 7, e alla presentazione della documentazione utile ai controlli necessari ai fini dell’erogazione. In particolare, la richiesta di erogazione deve essere corredata della seguente documentazione: relazione tecnica sull'iniziativa realizzata, rendiconto puntuale delle voci di spesa effettivamente sostenute nell'ambito del programma di spesa complessivo, con fatture o titoli di spesa equivalenti e relative quietanze di pagamento riportanti il Codice Unico di Progetto (CUP).

4. La richiesta di erogazione è trasmessa dal soggetto beneficiario entro 6 mesi dalla data di concessione dell’agevolazione, ferma restando la possibilità da parte del Comune di Sassuolo, su richiesta motivata dal soggetto beneficiario, di autorizzare una proroga del predetto termine.

5. A seguito della presentazione della richiesta di erogazione il Comune di Sassuolo provvede a:

a) verificare la regolarità e la completezza della documentazione presentata;
b) verificare la vigenza al Registro delle imprese;
c) verificare, in caso di variazioni dei soggetti sottoposti a verifica antimafia, l’assenza di cause interdittive ai sensi del codice antimafia di cui al decreto legislativo n. 159/2011;
d) svolgere i controlli previsti dall’articolo 18, comma 4, del Codice degli incentivi e, in particolare:

 i. verificare la regolarità contributiva del soggetto beneficiario, mediante acquisizione d’ufficio del DURC. In caso di rilascio di un DURC che segnali un’inadempienza contributiva, il Comune di Sassuolo provvede ai sensi dell’articolo 31, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, trattenendo dall’erogazione l'importo corrispondente all'inadempienza, per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sono esenti dalla predetta verifica i soggetti che, sulla base delle norme vigenti, non hanno l’obbligo di iscrizione agli enti previdenziali INPS, INAIL o cassa edile e che hanno reso l’apposita dichiarazione circa l’esistenza della condizione di esenzione, ferma restando l’attestazione della regolarità contributiva;

 ii. effettuare la verifica di cui all’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per erogazioni di importo superiore alla soglia ivi prevista, per i conseguenti adempimenti previsti in attuazione della medesima disciplina;

 iii. verificare, attraverso il Registro Nazionale degli aiuti di Stato, che il beneficiario non rientri tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali e incompatibili dalla Commissione europea;

e) verificare la corrispondenza tra la documentazione di spesa presentata e i beni previsti dal programma di spesa, anche tenuto conto delle eventuali variazioni di cui all’articolo 11;
f) determinare l’importo delle agevolazioni da erogare in relazione ai titoli di spesa presentati.

6. L’erogazione delle agevolazioni è subordinata all’esito delle verifiche condotte sulla documentazione di cui al presente articolo e ai controlli, eventualmente seguiti anche da ispezioni in loco, svolti dal Comune di Sassuolo, finalizzati ad accertare l’avvenuta realizzazione del programma di investimento e che il soggetto beneficiario delle agevolazioni sia effettivamente operativo.

7. Nel caso in cui le verifiche di cui al comma 6 diano esito negativo, il Comune di Sassuolo richiede le opportune integrazioni. Il mancato invio delle integrazioni richieste, ovvero l’invio di documentazione non idonea a sanare i motivi ostativi all’erogazione, determina una minore erogazione ovvero la revoca parziale o totale delle agevolazioni.

8. In caso di esito positivo delle verifiche di cui al presente articolo, il Comune di Sassuolo dispone l'atto di liquidazione per le somme dovute entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione completa. Resta ferma la facoltà in capo al Comune di Sassuolo di richiedere ulteriore documentazione prevista dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento ovvero documentazione ritenuta necessaria per lo svolgimento delle verifiche istruttorie di competenza.

Articolo 11

(Variazioni)

1. Successivamente alla concessione delle agevolazioni, il soggetto beneficiario è tenuto a comunicare preventivamente al Comune di Sassuolo ogni variazione sostanziale relativa ai soggetti beneficiari o all'operazione agevolata, con una argomentata relazione corredata di idonea documentazione. Per "variazione sostanziale" si intende una variazione conseguente a operazioni straordinarie dell'assetto aziendale (fusione/incorporazione, scissione, conferimento o cessione di ramo d'azienda, con esclusione dell'affitto di ramo d'azienda), ovvero una variazione dei contenuti e delle modalità attuative dell'operazione agevolata suscettibile di incidere sugli obiettivi originari. Vi rientrano le variazioni relative alla localizzazione dell'iniziativa e alla tempistica di realizzazione, ferme restando le disposizioni in materia di proroga di cui all'art. 10 comma 4, mentre ne sono escluse le variazioni di cui al comma 2.

2. Le variazioni che riguardano l'ammontare complessivo delle spese sostenute e l'importo rendicontato per specifiche categorie di spesa, non sono oggetto di comunicazione preventiva e sono valutate dal Comune di Sassuolo in fase di erogazione delle agevolazioni.

3. Ricevuta l'informativa di cui al comma 1, il Comune di Sassuolo svolge un'attività istruttoria sulla variazione comunicata volta a verificare la permanenza dei requisiti soggettivi e delle condizioni di ammissibilità dell'iniziativa agevolata ai sensi della normativa di riferimento e procede, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, a comunicare l'autorizzazione o la non autorizzazione alla variazione, adottando, successivamente, gli eventuali provvedimenti di competenza. Sono fatti salvi i maggiori termini derivanti dalla eventuale richiesta ai soggetti beneficiari di chiarimenti e integrazioni documentali che si rendessero necessari ai fini della valutazione istruttoria. Le variazioni non possono in alcun caso comportare un aumento dell'agevolazione concessa.

4. L'erogazione delle agevolazioni è sospesa fino ad avvenuta autorizzazione della variazione.

5. Nell'ambito dell'attività istruttoria delle variazioni, il Comune di Sassuolo provvede, altresì, alle verifiche e agli adempimenti nell'ambito del RNA, in caso di variazioni soggette all'obbligo di registrazione nel predetto registro ai sensi dell'articolo 9, comma 7, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115.

Articolo 12

(Revoche)

1. Le agevolazioni sono revocate nei seguenti casi:

a) assenza di uno o più requisiti di ammissibilità ovvero documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili, accertata successivamente all'ammissione al beneficio;

b) mancata realizzazione del programma di investimento entro i termini previsti dall'articolo 6 o entro i maggior termini autorizzati in caso di proroga;
c) mancato rispetto del limite del divieto di doppio finanziamento;
d) accertamento di uno dei motivi di esclusione previsti dall'articolo 5, fatta salva l'attivazione dell'intervento sostitutivo ai sensi dell'articolo 10 nel caso di DURC irregolare;
e) accertamento di variazioni sostanziali dell'operazione agevolata o modifiche soggettive del beneficiario non autorizzate ai sensi dell'articolo 11 o, comunque, incompatibili con il mantenimento delle agevolazioni;
f) il soggetto beneficiario non consenta i controlli sulla realizzazione del programma di spesa;
g) accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese dal soggetto beneficiario in merito al possesso di uno o più degli elementi di premialità;
h) rinuncia alle agevolazioni da parte del soggetto beneficiario;
i) negli altri casi di violazione degli ulteriori obblighi, condizioni e adempimenti a carico del soggetto beneficiario previsti dal presente provvedimento, ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche riferite all'ordinamento europeo;

2. Le fattispecie di cui al comma 1 determinano la revoca totale ovvero parziale delle agevolazioni sulla base dei seguenti criteri:

a) comma 1, lettera a), comma 1, lettera d), comma 1, lettera e), comma 1, lettera g), comma 1, lettera h), comma 1, lettera i), la revoca è totale;
b) nel caso di cui al comma 1, lettera b), la revoca è parziale e limitata alla parte del programma di spesa non realizzato, qualora la parte dell'iniziativa realizzata entro i termini prescritti risulti organica e funzionale. È totale qualora tale condizione non si verifichi;
c) nei casi di cui al comma 1, lettera c) , al soggetto beneficiario è riconosciuta esclusivamente la parte di agevolazione conforme ai limiti previsti;
d) nei casi di cui al comma 1, lettera f), la revoca è totale o parziale, in relazione alla gravità della violazione e, con riferimento alla fattispecie di variazione non autorizzata, all'importanza della stessa rispetto agli obiettivi e ai contenuti dell'iniziativa;

3. La revoca totale delle agevolazioni comporta la perdita del diritto a ricevere le erogazioni e l'obbligo per il soggetto beneficiario di restituire l'intero ammontare delle agevolazioni eventualmente erogate.

4. Nei casi di revoca parziale, il Comune di Sassuolo procede alla rideterminazione dell'importo delle agevolazioni spettanti e il soggetto beneficiario è tenuto alla restituzione dell'importo delle eventuali agevolazioni indebitamente fruite.

5. Agli importi oggetto di restituzione si applicano le maggiorazioni previste dall'articolo 17, comma 4, del Codice degli incentivi.

6. La revoca, totale o parziale, è disposta dal Comune di Sassuolo che procede, in caso di mancata restituzione spontanea delle somme dovute, al recupero dei crediti mediante iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di interessi e delle relative maggiorazioni. Resta ferma la natura privilegiata dei crediti nascenti dalla revoca delle agevolazioni, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, del Codice degli incentivi.

7. Le somme restituite o recuperate ai sensi del presente articolo sono versate al Comune di Sassuolo.

8. Al procedimento di revoca delle agevolazioni si applicano le garanzie procedimentali di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e i termini per l'adozione dell'atto di revoca previsti dall'articolo 17, comma 7, del Codice degli incentivi.

Articolo 13

(Controlli)

1. Fatte salve le verifiche previste ai fini dell'accesso e dell'erogazione delle agevolazioni, rispettivamente dall'articolo 9 e dall'articolo 10, la veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati in sede di accesso alle agevolazioni o nelle successive fasi del procedimento ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 è verificata d'ufficio dal Comune di Sassuolo, in ogni fase del procedimento, ai sensi degli articoli 43 e 71 del medesimo decreto.

2. I controlli di cui al comma 1 sono effettuati su un campione non inferiore al 10 per cento delle iniziative agevolate e comunque in tutti i casi di ragionevole dubbio sulla relativa veridicità.

3. Per l'effettuazione dei controlli di cui ai commi 1 e 2, il Comune di Sassuolo provvede attraverso la consultazione diretta degli archivi e dei pubblici registri utili, accessibili in via telematica.

4. Per supportare lo svolgimento delle attività di controllo tramite acquisizione, dalle banche dati accessibili, della documentazione o delle informazioni utili, il Comune di Sassuolo può attivare i servizi abilitati dal Sistema Incentivi Italia.

5. Oltre ai controlli di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, il Comune di Sassuolo può, in ogni fase del procedimento, effettuare controlli e ispezioni anche in loco sulle iniziative agevolate al fine di verificare le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni nonché lo stato di attuazione delle stesse.

6. Gli oneri per gli accertamenti in loco previsti dal presente articolo sono posti a carico delle risorse dell'Ente.

7. Ai fini dei controlli di cui al comma 5, i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti a disposizione dal soggetto beneficiario. Il soggetto beneficiario favorisce, in ogni caso, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni.

Articolo 14

(Monitoraggio, valutazione e ulteriori obblighi del beneficiario)

1. Al fine di consentire lo svolgimento da parte del Comune di Sassuolo delle attività di monitoraggio sull'andamento dell'incentivo, nonché delle attività di valutazione in itinere ed ex post, ai sensi dell'articolo 21 del Codice degli incentivi, volte a verificare il grado di raggiungimento degli originari obiettivi e impatti attesi, anche in termini di ricaduta economica, finanziaria e occupazionale, il soggetto beneficiario è tenuto a:

a) trasmettere al Comune di Sassuolo, in sede di rendicontazione, una relazione sulle attività realizzate, redatta secondo le indicazioni che saranno opportunamente fornite;
b) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici formulate dal Comune di Sassuolo, anche successivamente alla conclusione delle iniziative agevolate.

2. In aggiunta gli obblighi di cui al comma 1, il soggetto beneficiario è tenuto collaborare ai fini del rispetto di tutti gli adempimenti connessi all'attuazione del presente incentivo, garantendo, tra l'altro:

a) l’indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti all’iniziativa ammessa alle agevolazioni, ai fini del monitoraggio dell’uso delle risorse pubbliche, ai sensi dell’articolo 20 del Codice degli incentivi;
b) l’adesione a tutte le forme di pubblicizzazione dell’iniziativa agevolata, con le modalità all’uopo individuate dal Comune di Sassuolo;
c) l'impegno a contribuire al mantenimento del decoro dell'Hub Urbano di Sassuolo, in particolare attraverso l'accensione delle vetrine che dovranno restare illuminate quotidianamente fino alle ore 24, per almeno 12 mesi dalla data di concessione del contributo e l’apposizione di vetrofanie relative al progetto, fornite dall’Amministrazione comunale;
d) proseguire l’attività per almeno 12 mesi per le imprese già attive o almeno 18 mesi per le imprese di nuova costituzione dalla data di erogazione del contributo.

Articolo 15

(Trattamento dei dati personali)

1. I dati personali degli interessati sono trattati nel rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation - GDPR) e nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni (Codice in materia di protezione dei dati personali).

2. Gli interessati sono tenuti a prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata all’indirizzo www.comune.sassuolo.mo.it/informativa-privacy .

Articolo 16

(Disposizioni finali)

1. Informazioni e chiarimenti in merito agli adempimenti e procedure di cui al presente intervento, possono essere richiesti al Comune di Sassuolo attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica sassuoloturismo@comune.sassuolo.mo.it.

2. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del Codice degli incentivi.

Il presente avviso sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Sassuolo. Le informazioni rilevanti in merito al presente intervento sono pubblicate nella piattaforma telematica Incentivi.gov.it.

Sassuolo, 3 novembre 2026

Il Direttore
Settore I Servizi per la Persona
Giuseppina Mazzarella
f.to digitalmente